

## ARTURO TOSCANINI

**ALLEGATO 8 quinquies bis**  
(sostituisce allegato n. 8 quinquies  
prot. 2922/Z2 del 06/05/2021)

### AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO MISURE ANTI-COVID PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE

*in ottemperanza al D.L. 22 Aprile 2021, DPCM del 2 Marzo 2021, al Verbale Co.te.co Sicilia del 24 Aprile 2021, al D.P.31/D.D.95 ISSM Toscanini del 24 Aprile 2021, all'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 Giugno 2021 – con approvazione dei componenti del Comitato Gestione COVID, RSU e degli Organi Statutari competenti C.A. e Cda*

Visto l'All. 9 e l'All 26 del DPCM del 2 Marzo 2021

Considerata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 Giugno 2021

per gli eventi di produzione e prove ad essi relative in modalità streaming o in presenza, ove consentita dalle normative vigenti, poiché correlati ad attività didattica, si applicano le misure disposte dall'all. 9 del DPCM del 2 Marzo relative a "PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI " integrate dalle misure più restrittive previste dall'All. 8 Quater del Protocollo anti-covid dell'Istituto nonché dalla seguenti specifiche disposizioni:

- per fiati e cantanti, e in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere la mascherina, permane l'obbligo della distanza minima di 2 mt ( distanza obbligatoria anche per il Direttore d'orchestra), dell'utilizzo delle vaschette con disinfettante per i fiati nonché del plexiglass divisorio che potranno essere evitati per i soggetti che presentino attestazione di esito negativo del tampone antigenico, effettuato nelle 48 ore prima dell'inizio della prova/concerto e ripetuto dopo le 72 ore per tutta la durata della produzione, o che presentino attestazione del completamento del ciclo vaccinale (pass vaccinale).
- in deroga al precedente punto, a decorrere dal 28 Giugno 2021 e durante il permanere della "zona bianca", in ottemperanza all'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 Giugno 2021, fermo restando il mantenimento della distanza di 1 mt per tutti e di 2 mt per fiati, cantanti e direttore, **per le produzioni all'aperto cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutte le tipologie di strumentisti/cantanti, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere mantenuto il distanziamento interpersonale e si applicano in toto le disposizioni della suddetta Ordinanza.**